CONTRATTO PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

Tra

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (qui di seguito per brevità denominata "Azienda"), Codice Fiscale e Partita IVA 01987250782, con sede in Cosenza, Via S. Martino s.n.c., nella persona del Direttore Generale Dott. Achille Gentile, come tale munito di idonei poteri

e

il **Consorzio Oncotech** (qui di seguito per brevità indicato come "Promotore"), con sede legale in Napoli, Via S. Pansini, 5 c/o Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia – Oncologia - Università degli Studi di Napoli "Federico II", Codice Fiscale e Partita IVA n. 07754880636, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Sabino De Placido (Allegato A)

di seguito singolarmente/collettivamente "la parte/le parti"

Premesso che

- è interesse del Promotore effettuare una sperimentazione denominata "A standard regimen of dexamethasone in comparison to two dex-sparing regimens in addition to NEPA in preventing CINV in naïve NSCLC patients to be treated with cisplatin based chemotherapy: a three-arm, open-label, randomized study" (di seguito per brevità "Sperimentazione") avente ad oggetto il Protocollo LUNG-NEPA, numero EudraCT 2015-005704-29 (di seguito "Protocollo"), presso l'U.O.C. Oncologia Medica dell'Azienda;
- con istanza in data 21/03/2016, il Promotore ha richiesto al Comitato

 Etico Competente la pertinente autorizzazione ad effettuare la

 Sperimentazione;
- la Sperimentazione è presentata dal Promotore come Sperimentazione no profit ai sensi del DM del 17/12/2004;

LUNG-NEPA
Convenzione v. 1.0 del 09.03.2017_A.O. Cosenza
Dalla bozza v. 0.1 del 20.10.2016 (ContrV1001032013_form Calabria)

- che le finalità del Promotore comprendono attività di ricerca oncologica

preclinica e clinica, progettazione ed esecuzione di studi preclinici e

clinici di fase I-IV, sviluppo di nuovi farmaci e di nuovi regimi

terapeutici, ricerca epidemiologica e prevenzione oncologica;

- che il Protocollo costituisce parte integrante della presente convenzione

e che costituiscono parte integrante anche tutti i documenti inviati al

comitato etico e approvati dal medesimo, anche non allegati alla

presente convenzione;

- l'U.O.C. Oncologia Medica dell'Azienda è dotata delle necessarie ed

idonee strutture per l'esecuzione della Sperimentazione, conformemente

a quanto previsto dal D.M. 15/7/1997 e dal D. Lgs. 211/03;

- La Sezione del Comitato Etico di riferimento per l'Azienda ha espresso il

proprio parere favorevole, in conformità al DLgs n. 211 del 24.06.2003 e

alle altre norme vigenti in materia, nella seduta del 27/09/2016;

- Il Promotore ha stipulato, a copertura delle responsabilità civili derivanti

dalle proprie sperimentazioni cliniche ed in conformità alla normativa

vigente, un'idonea assicurazione.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

LUNG-NEPA
Convenzione v. 1.0 del 09.03.2017_A.O. Cosenza
Dalla bozza v. 0.1 del 20.10.2016 (ContrV1001032013_form Calabria)

Art. 2

L'Azienda autorizza, ai sensi di Legge, il Dott. Salvatore Palazzo Direttore

della U.O.C. Oncologia Medica dell'Azienda a condurre la

Sperimentazione (di seguito per brevità "Responsabile della

Sperimentazione").

Il Responsabile della Sperimentazione sarà coadiuvato, nell'esecuzione

della Sperimentazione, dal personale medico strutturato o non strutturato

(d'ora in avanti denominati "Sperimentatori") che al riguardo abbia dato la

propria disponibilità, come da espressa dichiarazione scritta agli atti

dell'Azienda.

Il Promotore nomina il Prof. Emilio Bria quale responsabile scientifico della

ricerca e referente medico, il quale potrà avere contatti con gli

Sperimentatori e sarà rappresentato dal monitor designato dal Promotore

per la Sperimentazione.

L'Azienda accetta le visite di monitoraggio e di auditing che verranno

eseguite presso la U.O.C. Oncologia Medica dell'Azienda da parte del

personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine

di verificare il corretto andamento della Sperimentazione.

Art. 3

L'inizio della Sperimentazione in questo centro è previsto per novembre

2016; il completamento della Sperimentazione é previsto orientativamente

per giugno 2018, salvo eventuale prolungamento.

LUNG-NEPA

Presso il centro sperimentale dell'Azienda saranno arruolati circa 15

pazienti entro i termini stabiliti dal protocollo (18 mesi). Il reclutamento

continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di

pazienti previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di

studio. Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri italiani

partecipanti, sarà di n. 588 pazienti.

Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo,

il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione

della capacità d'arruolamento di ciascuno, con il solo limite del numero

massimo di arruolabili a livello globale.

Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo

Sperimentatore la data di chiusura degli arruolamenti, o per

raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto a

livello nazionale o per scadenza dei tempi previsti, e lo Sperimentatore sarà

quindi tenuto a svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già

arruolati alla data di detta comunicazione.

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità per i pazienti arruolati dallo

Sperimentatore, su sua iniziativa, in data successiva a quella della

comunicazione di interruzione dell'arruolamento.

Art. 4

La Sperimentazione dovrà essere condotta nel più scrupoloso rispetto del

Protocollo, visionato ed accettato dal Responsabile della Sperimentazione,

approvato dal Comitato Etico di riferimento ed in conformità a tutte le

LUNG-NEPA

4/15

Convenzione v. 1.0 del 09.03.2017_A.O. Cosenza Dalla bozza v. 0.1 del 20.10.2016 (ContrV1001032013_form Calabria) normative nazionali e comunitarie applicabili alle sperimentazioni cliniche

ed ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.

La Sperimentazione sarà, altresì, condotta in conformità alla Dichiarazione

di Helsinki, alle GCP e ICH ed alle procedure descritte nel Protocollo e nei

documenti specifici della Sperimentazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Azienda ed il Responsabile

della Sperimentazione dichiarano di conoscere ed accettare i suddetti

documenti.

Art. 5

Il Responsabile della Sperimentazione, prima di iniziare la

Sperimentazione, deve acquisire dal paziente il prescritto documento di

consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche ai sensi e per gli

effetti del D.L.gs 196/03.

Art. 6

Il Promotore fornirà all'Azienda, per la corretta esecuzione della

Sperimentazione, tutti i supporti necessari per la registrazione e la raccolta

dati ed altro materiale eventualmente previsto dal protocollo o comunque

necessario allo svolgimento della stessa (quale: Trial Investigator File - File

cartaceo dello studio -, credenziali di accesso al sito dedicato allo studio per

la compilazione delle Schede Raccolta Dati elettroniche).

Il Promotore si impegna a fornire gratuitamente all'Azienda, tramite la

Farmacia, il farmaco sperimentale NEPA (combinazione di netupitant e

palonosetron, in commercio come "Akynzeo"), a propria cura e spese, con le

LUNG-NEPA

modalità previste dalla normativa vigente (DLgs n. 211 del 24.06.2003 e D.M.

del 21.12.2007 e aggiornamenti), nelle quantità e modalità necessarie

all'esecuzione della Sperimentazione, confezionato ed etichettato secondo

quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. Il Farmaco

verrà inviato dal Promotore alla Farmacia dell'Azienda, la quale provvederà

alla sua registrazione, appropriata conservazione e consegna al Responsabile

della Sperimentazione, come previsto dall'art. 7 del D.M. 21/12/2007.

Art. 7

L'adesione alla Sperimentazione da parte dei singoli centri sperimentali è

volontaria e la partecipazione non darà luogo alla corresponsione di alcun

compenso per le attività svolte (a titolo esemplificativo ma non esaustivo

reclutamento dei pazienti, immissione dei dati).

Si precisa sin d'ora che al fine di garantire lo svolgimento della

Sperimentazione con diligenza, il Responsabile della Sperimentazione si

impegna a compilare la Scheda Raccolta Dati elettronica (eCRF) entro 5

giorni dopo l'effettuazione di ciascuna visita ai pazienti in studio e a

risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Data Management

entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Tali tempistiche possono essere

ridotte in caso di analisi intermedie (ad es. ad interim) o chiusura del

database di studio o per altre esigenze specifiche dello studio che saranno

comunicate dal personale del Promotore.

LUNG-NEPA

Art. 8

Il Promotore dichiara di aver stipulato, in conformità della normativa

vigente, idonea polizza assicurativa con la compagnia QBE Insurance

(Europe) Limited (n. 063 0000282), a copertura delle responsabilità civili su

di essa gravanti in qualità di promotore della Sperimentazione. Il Promotore

solleva inoltre l'Azienda ed il personale da essa dipendente dalle

responsabilità connesse alla Sperimentazione, nei termini di cui all'art. 5.8.1

del Decreto Ministeriale 15.07.1997 (G.U. n. 162 del 18.08.1997) e dall'art. 3

del Decreto Legislativo n. 211 del 24.06.2003 (G.U. n. 184 del 09.08.2003) e

comunque dalla normativa vigente; resta salva l'eventuale più ampia

copertura assicurativa garantita dalla polizza stipulata.

Art. 9

Il presente contratto avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione e sino

alla conclusione della Sperimentazione. Qualora quest'ultima dovesse

proseguire oltre il termine di cui all'articolo 3, il contratto si intenderà

tacitamente rinnovato sino all'effettiva conclusione della Sperimentazione

medesima.

Ciascuna parte potrà recedere, prima della scadenza, dal presente atto, con

preavviso scritto di 30 giorni mediante raccomandata con avviso di

ricevimento o PEC ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra

parte.

Il Promotore avrà diritto di ricevere, come proprietaria a titolo originario,

tutti i risultati, anche parziali, raggiunti dall'Azienda, entro 30 (trenta)

LUNG-NEPA

giorni dallo scioglimento del rapporto. La documentazione inerente la

Sperimentazione che rimarrà in possesso dell'Azienda, nella persona dello

Sperimentatore, dovrà essere conservata, per il periodo previsto dalla

normativa vigente.

Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dall'Azienda, in conseguenza

dell'anticipata cessazione del presente contratto.

Resta inteso che le obbligazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 16 e 18

sopravviveranno all'estinzione, per qualsiasi causa, del presente contratto.

Art. 10

L'Azienda si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute dal

Promotore, o comunque acquisite nel corso della Sperimentazione, sul

prodotto o sui risultati della Sperimentazione stessa.

Art. 11

In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, comma

3 lett. c), le parti concordano che i risultati della Sperimentazione dovranno

essere sempre discussi dal Responsabile della Sperimentazione (e/o Gruppo

di ricerca) insieme al rappresentante del Promotore, prima della

pubblicazione, anche ai fini della tutela brevettuale e che, in ogni caso,

nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i

pazienti in tutti i centri avranno completato il Protocollo e i dati saranno

stati elaborati. Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati

della Sperimentazione il Promotore, in ogni caso, si atterrà a quanto previsto

dalla normativa vigente.

Art. 12

Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati,

si impegnano a rispettare le disposizioni del DLgs. 196/03 e successive

modifiche ed integrazioni, le Linee Guida del Garante per i trattamenti di

dati personali nell'ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali (con

particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei

dati, ai requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e

Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni). Le Parti si

impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le

misure di sicurezza sia tecniche che organizzative imposte dalle norme

applicabili e linee guida, per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della

Sperimentazione contro ogni accidentale o illegittima distruzione o

accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non

autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di

trattamento.

Ai sensi delle Linee Guida per il trattamento dei dati personali (cfr. punto 6),

sarà cura dello Sperimentatore individuare e designare quali responsabili del

trattamento dei dati personali eventuali strutture esterne (incluse altre

Unità Operative coinvolte) presso le quali verranno svolti esami e/o analisi

previste dal protocollo.

Clinical Research Technology S.r.l., in qualità di Organizzazione di Ricerca a

Contratto (di seguito per brevità "CRO"), è stata, dal Promotore, nominata

LUNG-NEPA

Convenzione v. 1.0 del 09.03.2017_A.O. Cosenza

Dalla bozza v. 0.1 del 20.10.2016 (ContrV1001032013 form Calabria)

responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento della

Sperimentazione.

Il Promotore e la CRO potranno inoltre comunicare, nel pieno rispetto della

normativa vigente (DLgs n. 196/2003 e s.m.i.) e previo consenso dei pazienti

in Sperimentazione, i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi

gruppi ed a società che collaborano con loro a livello internazionale per

l'esecuzione di specifiche attività relative alla sperimentazione. I dati

potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell'Unione Europea.

Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno

le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti

La CRO dovrà eseguire solo le operazioni di trattamento necessarie allo

svolgimento della sperimentazione, attenendosi alle istruzioni scritte

impartite dal Promotore e sotto la vigilanza del medesimo, e dovrà

designare come incaricati del trattamento le persone fisiche impiegate nella

Sperimentazione che trattano dati personali e sensibili.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere

pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione

per qualsiasi causa del presente Contratto.

Art. 13

I risultati della Sperimentazione appartengono in via esclusiva al Promotore

anche per ciò che riguarda eventuali diritti brevettabili, fermo il diritto degli

inventori di esserne riconosciuti autori. L'Azienda potrà servirsi, previa

LUNG-NEPA

autorizzazione del Promotore, di tali eventuali invenzioni esclusivamente

per scopi di ricerca e scientifici all'interno dell'Azienda.

Art. 14

Il Responsabile della Sperimentazione terrà informato il Promotore

sull'andamento della Sperimentazione e provvederà a comunicare allo stesso

l'eventuale verificarsi, nel corso della Sperimentazione, di eventi avversi o

effetti collaterali gravi, direttamente od indirettamente correlabili alla

somministrazione del farmaco ai pazienti osservati e/o allo svolgimento

della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo e/o dalle

GCP e/o delle ICH e/o dalle leggi applicabili e/o dai documenti specifici

della Sperimentazione.

Art. 15

Il presente contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, non potrà

dall'Azienda venire ceduto né comunque trasferito a terzi, senza preventivo

assenso scritto del Promotore.

Art. 16

Con la sottoscrizione del presente contratto ciascuna parte consente

esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati, ivi inclusi quelli

relativi agli sperimentatori coinvolti nella Sperimentazione, alla descrizione

della casistica fornita da ciascun Centro: numero pazienti selezionati,

randomizzati, esclusi prematuramente ("drop out"), conclusi, valutabili e

non valutabili, nelle rispettive banche dati. Ciò al fine di garantire la raccolta

delle informazioni inerenti lo svolgimento della Sperimentazione e di

LUNG-NEPA

mantenere negli archivi aziendali informazioni in merito al numero e

tipologia di studi clinici svolti in ciascun centro, alle modalità di

realizzazione ed al numero di soggetti coinvolti.

Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i

propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione

degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente

contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso

derivanti.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del

D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in

particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la

cancellazione degli stessi.

Art. 17

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dalla presente

Convenzione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o

consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti; le

comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.

Qualsiasi comunicazione tra le Parti, relativa all'esecuzione del presente

Convenzione dovrà essere inviata al destinatario, all'indirizzo di seguito

riportato:

Per il **Promotore**

Promotore Consorzio Oncotech c/o Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia – Oncologia - Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Indirizzo Via Pansini 5, 80131 Napoli

LUNG-NEPA

Convenzione v. 1.0 del 09.03.2017_A.O. Cosenza
Dalla bozza v. 0.1 del 20.10.2016 (ContrV1001032013_form Calabria)

Alla c.a.:	Prof. Sabino de Placido
Tel:	[+39] 081 5457281
Fax:	[+39] 081 2203147
e p.c.	Clinical Research Technology S.r.l. Via S. Leonardo, Traversa Migliaro - 84131 Salerno tel. 089/301545 - fax 089/7724155 e-mail: lunepa@oncotech.org PEC: crt.clinicaltrial@pec.it

Per l'Azienda

Azienda	Azienda Ospedaliera di Cosenza
Indirizzo	Via S. Martino s.n.c. – 87100 Cosenza
Alla c.a.:	Direttore Generale
Tel:	0984.681992
Fax:	0984.6819645
E-mail /PEC:	direzione.generale@pec.aocs.it

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

Art. 18

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Art. 19

Ogni rilevante modifica del presente contratto potrà essere effettuata, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti e sottoscritto per consenso dal Responsabile della Sperimentazione. Le spese di bollo sono a carico del Promotore; l'eventuale registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte interessata.

Cosenza li, 7 MAR 2017
Dott. Achille Gentile,
Il Responsabile della sperimentazione (per consenso) Cosenza li, 1+3.2014 Dr. Salvatore Palazzo,
Per il Promotore
Napoli li, 13/03/2017 11000
Prof. Sabino De Placido,
Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, Codice Civile, si approvano espressamente
le seguenti clausole:
art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 18 e art. 19.
Per l'Azienda Cosenza li, 17 MAR 201 Dott. Achille Gentile,
Il Responsabile della sperimentazione (per consenso)
Cosenza li, $17.3.2012$
Dr. Salvatore Palazzo,
Per il Promotore
Napoli li, 13/03/2014
Prof Sahino Do Placido

Per l'Azienda



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

CONSORZIO ONCOTECH



B11NWM

Il OR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI OR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale NAPOLI (NA) VIA PANSINI 5 CAP 80131

Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo

NA - 656866
07754880636
consorzio
24/04/2001
24/04/2001
28/05/2001

Presidente DE PLACIDO SABINO

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività attiva
Codice ATECO 72.1
Codice NACE 72.1
Attività import export Contratto di rete Albi ruoli e licenze Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

Partecipazioni (1)

Addetti al 30/09/2016 5 0 Soci Amministratori 9 Titolari di cariche 1 Sindaci, organi di 0 controllo Unità locali 0 Pratiche RI dal 27/01/2016 Trasferimenti di sede 0

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA Certificazioni di QUALITA'


DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - ...

Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 9

Le Informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo), si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa


(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote



AV 1056248



IPZS. S.A. O.C. Y - POMA



Cognome DE PLACIDO	

Nome SABINO	*******
nato il. 15/05/1953	********
(atto n. 72 P. 1 S. A.)
GROTTAMINARDA (AV)) ,
Cittadinanza ITALIANA	*******
Residenza NAPOLI (NA)	******
VIa. V LUIGI CALDIERI ,140	
Stato civile CONJUGATO	******
Professione OMESSO ART 35 DPR 30/5	189 M 22
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SAL	IENTI
Statura1,81	••••
Capelli. Brizzolati	*******
Occhi Castani	
Segni particolari	********

***************************************	**********

